

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n.

Cl. 7.10.5/2026/SEG_S2/3968

Pr.221/26

A Comune di Norcia
Area edilizia privata e urbanistica
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it

E pc. Reparto Carabinieri
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
PEC: fmc43293@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco – Norcia
PEC: fpg43299@pec.carabinieri.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione/nulla osta SCIA in Sanatoria per realizzazione di un fabbricato ad uso ripostiglio/cabina idrica in Loc. Montedoro nel Comune di Norcia (PG) Fg. 92 Part. 567 **Richiedente: Comune di Norcia per Rotondi Raffaella** Comunicazione concessione provvedimento n.176 del 12/06/2026 e richiesta affissione Albo.

In riferimento all'istanza di Nulla Osta pervenuta a questo Ente, relativa a SCIA in Sanatoria per realizzazione di un fabbricato ad uso ripostiglio/cabina idrica in Loc. Montedoro nel Comune di Norcia (PG), Fg. 92 Part. 567, si trasmette al Comune di Norcia per Rotondi Raffaella il provvedimento n.176 del 12/06/2026 con il quale è stato concesso il Nulla Osta ed effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto.

Al Reparto Carabinieri Parco ed al Nucleo Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti
SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 176

Del 12/06/2026

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA SCIA IN SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RIPOSTIGLIO/CABINA IDRICA IN LOC. MONTEDORO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) FG. 92 PART. 567.

RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA PER ROTONDI RAFFAELA

Pr. 221/26

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta presentata dal Comune di Norcia per Rotondi Raffaela, acquisita al protocollo del Parco con n. 2788 del 14.04.2026;

CONSIDERATO che la suddetta istanza si riferisce a richiesta di autorizzazione/nulla osta SCIA in Sanatoria per realizzazione di un fabbricato ad uso ripostiglio/cabina idrica in Loc. Montedoro nel Comune di Norcia (PG), Fg. 92 Part. 567, come descritto nella documentazione trasmessa;

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza al fine di evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta di competenza;

RITENUTO che si possa considerare positivo l'esito di screening di incidenza ambientale sulle opere in oggetto;

RITENUTO opportuno rilasciare alla Sig.ra Rotondi Raffaela il presente provvedimento di Nulla Osta ed effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale relativo alla sanatoria relativa alla realizzazione di un fabbricato ad uso ripostiglio/cabina idrica in Loc. Montedoro nel Comune di Norcia (PG), Fg. 92 Part. 567, come descritto nella documentazione trasmessa;

IN VIRTÙ:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.
- del DGR Umbria 356/2015 e della convenzione Rep. 101 del 06/08/2021 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della Valutazione di Incidenza ambientale;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, con presa

d'atto art. 2 del D.M. Ambiente 03.02.2017);

- D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non hanno determinato una incidenza significativa, ovvero non hanno creato pregiudizio al mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, al Comune di Norcia per Rotondi Raffaella, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta alla sanatoria degli interventi in oggetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



SP

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 176

Del 12/06/2026

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA SCIA IN SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RIPOSTIGLIO/CABINA IDRICA IN LOC. MONTEDORO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) FG. 92 PART. 567.

RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA PER ROTONDI RAFFAELA

Pr. 221/26

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta presentata dal Comune di Norcia per Rotondi Raffaella, acquisita al protocollo del Parco con n. 2788 del 14.04.2026;

CONSIDERATO che la suddetta istanza si riferisce a richiesta di autorizzazione/nulla osta SCIA in Sanatoria per realizzazione di un fabbricato ad uso ripostiglio/cabina idrica in Loc. Montedoro nel Comune di Norcia (PG), Fg. 92 Part. 567, come descritto nella documentazione trasmessa;

ESAMINATA la documentazione trasmessa ed acquisita al protocollo con n.2788 del 14.04.2026 e n.2816 del 15.04.2026 e rilevato che l'immobile in oggetto ricade:

- In zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini" di cui al D.M. 03/02/1990;
- In zona D "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A." ed in particolare D1 "in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane..." per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006); Tra gli interventi compatibili risulta ricompresa la RQ (Riqualificazione) "comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento" e tra gli usi ed attività compatibili risultano ricompresi quelli UA (urbani ed abitativi) "comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le

utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive”;

- All'interno della rete ecologica europea “Natura 2000” e, in particolare, della ZPS/ZSC IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro);

PRESO ATTO che l'immobile oggetto di istanza:

- È un edificio situato nel Comune di Norcia in Località Montedoro, e identificato catastalmente al Fg.92 part.III 567;

RILEVATO che l'istanza riguarda la richiesta di sanatoria per la realizzazione di un modesto manufatto riconducibile agli interventi pertinenziali contemplati dall'Art. 21 c. 4 lett. b) e c) del R.R. 18 febbraio 2015 n° 2 da porre a servizio dell'abitazione principale del richiedente. Il manufatto edilizio realizzato è stato necessario al richiedente per i seguenti motivi:

- Vano protetto per la conservazione di masserizie e mobili provenienti dall'abitazione poiché, a causa del sisma che ha duramente colpito la città di Norcia il 24 agosto e il 26 e 30 ottobre scorsi, il proprietario è stato costretto a liberare il proprio immobile di residenza;
- Vano tecnico per l'accumulo, la depurazione e il pompaggio di acqua potabile e acqua meteorica (raccolta dai tetti sia dell'abitazione principale sia della pertinenza). La modesta opera pertinenziale occupa mq. 40 di SUC dei quali 10 sono occupati dal vano tecnico (centrale idrica) e 30 dal ripostiglio e rimessa attrezzi.

L'immobile è stato realizzato con struttura costituita da pannelli con baraccatura in legno e paramenti esterno e interno in OSB (Oriented Strand Board) ad interposizione dei quali viene inserito uno strato di materiale altamente isolante lana di roccia. I pannelli autoportanti sono opportunamente ancorati alla platea di fondazione e fungono da appoggio alla struttura del tetto realizzata, anch'essa, totalmente in legno. All'esterno del pannello è stato posto in opera un ulteriore cappotto isolante avente finitura finale ad intonachino dato a spatola avente caratteristiche estetiche del tutto simili all'intonaco tradizionale. La rasatura finale è stata tinteggiata con cromie e del tutto simili alle costruzioni limitrofe. Il solaio di copertura è stato realizzato con orditura semplice in legno e tavolato sormontata da adeguato isolamento termico, impermeabilizzazione e manto di copertura in coppi tradizionali, la gronda è costituita da zampini in legno e tavolato, le lattonerie in lamiera brunita.

L'edificio ricade all'interno della particella 567 del foglio 92 costituita da un edificio a destinazione residenziale e corte annessa. La superficie occupata è compresa nel raggio di 30 ml. dallo spigolo sud/est dell'abitazione come previsto dalla normativa vigente.

Le opere sono state realizzate nell'anno 2017.

RITENUTO che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 l'intervento è sottoposto alla procedura Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, nel caso in questione, dalla regione Umbria;

VISTA la D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza” le quali sono entrate in vigore in data 01/06/2021;

PRESO ATTO della documentazione resa disponibile mediante portale DOMUS/GE.DI.SI., e in particolare il format proponente per lo screening di valutazione di incidenza ambientale;

ACCERTATO che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE;

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS/ZSC IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)”;

VISTO il format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo con ID: 340278|11/06/2026|SEG_S2 dal quale si evince che la

progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati;

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., sia da considerarsi con esito positivo;

RAVVISATA la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della legge n. 394/1991.

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza al fine di evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta di competenza;

CONSIDERATO:

- Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che le opere previste nella progettazione in questione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

IN VIRTU', quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.
- del DGR Umbria 356/2015 e della convenzione Rep. 101 del 06/08/2021 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, con presa d'atto art. 2 del D.M. Ambiente 03.02.2017);
- D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non hanno determinato una incidenza significativa, ovvero non hanno creato pregiudizio al mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, al Comune di Norcia per Rotondi Raffaella, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta alla sanatoria degli interventi in oggetto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico Arch. Sonia Pettinari



Albo Pretorio - Sibillini

Provincia di Macerata

<https://albo.sibillini.net>

12 giugno 2026

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA SCIA IN SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RIPOSTIGLIO/CABINA IDRICA IN LOC. MONTEDORO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) FG. 92 PART. 567. RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA – PER ROTONDI RAFFAELA [PR. 221]

N. registro: 474/2026-S

Data inizio pubblicazione: 12/06/2026

Data fine pubblicazione: 19/06/2026

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

